



SARA
assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

casasì

**ASSICURAZIONE
DEL CONTENUTO
DELL'ABITAZIONE**

Edizione 4/96

*Operiamo in tutti i rami
e siamo presenti
sull'intero territorio nazionale
con oltre 400 punti di vendita
e di consulenza assicurativa*

SARA assicurazioni
SARA VITA

AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB
E LORO DELEGAZIONI

*Provvediamo con rapidità
alla liquidazione ed al pagamento dei danni,
fornendo altresì adeguata assistenza
agli Assicurati attraverso una rete
di centinaia di operatori specializzati,
distribuita in tutte le principali località*

SARA assicurazioni
SARA VITA

AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB
E LORO DELEGAZIONI

PRESENTAZIONE

Casasì è una polizza che assicura a **primo rischio assoluto**:

- con le Garanzie di Base,
il contenuto della propria abitazione contro il rischio Furto e Incendio;
- con le Garanzie Complementari,
la rapina e lo scippo fuori dell'abitazione.
Tutela inoltre il patrimonio contro le richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, anche a seguito di incendio, nell'ambito dell'abitazione e nelle aree di pertinenza della stessa.

La documentazione di polizza è costituita da:

- il presente fascicolo (mod. 41 AC), nel quale sono raccolte le norme che regolano il contratto in generale e le singole garanzie.
Le definizioni che precedono le anzidette norme chiariscono in modo convenzionale il significato di alcuni termini tecnici utilizzati nel testo;
- la scheda di polizza (mod. 40 AC), nella quale sono riportati gli elementi essenziali del contratto.

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Art. 123 Decreto Legislativo 175/95

SARA assicurazioni spa, con sede legale in via Po n. 20, Roma - Italia, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31/8/1925.

L'Impresa propone di applicare al contratto la legge italiana, salvo diversa pattuizione che non potrà comunque riguardare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, per la quale deve essere applicata esclusivamente la legge italiana.

Eventuali reclami in merito al contratto potranno essere indirizzati alla Sezione Reclami dell'ISVAP, Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma.



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 60.750.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 9
NORME CHE REGOLANO:	
- L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 11
- LA GARANZIA DI BASE	
- FURTO	pag. 13
- INCENDIO	pag. 15
- LE GARANZIE COMPLEMENTARI	pag. 17
- LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	pag. 19
CONDIZIONE SPECIALE SOCI ACI	pag. 23
COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO	pag. 24

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Abitazione:** i locali nei quali l'Assicurato ed i suoi familiari abitano stabilmente durante l'anno.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contenuto:** mobilio e arredamento in genere, impianti d'allarme e quanto altro serve per uso domestico e personale, compresi apparecchi elettrici ed elettronici, telefonici e fax il tutto, anche di terzi, custodito entro l'abitazione.
Sono esclusi: veicoli, ciclomotori e natanti in genere; arredamento, documenti in genere, anche su supporto magnetico, e tutto quanto serve per ufficio privato, studio professionale o laboratorio coesistenti con l'abitazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Familiari dell'Assicurato:** il coniuge, i parenti e gli affini conviventi con l'Assicurato, come risultano all'Anagrafe.
- **Franchigia:** l'importo in cifra fissa che viene detratto dall'indennizzo.
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene.
- **Incendio:** combustione con fiamma di cose materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere.

- **Parti:** il Contraente e la Società.
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Preziosi:** oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del valore complessivo delle cose esistenti nell'abitazione e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui con violenza o minaccia alla persona che le detiene.
- **Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'abitazione tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile.
Non costituisce scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.
- **Scheda di polizza:** lo stampato modello 40 AC.
- **Scippo:** il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** SARA assicurazioni spa.
- **Valori:** carte valori, titoli di credito in genere.
- **Vetro antisfondamento:** superficie costituita da una o più lastre con interposti ed incollati tra loro (e per tutta la superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituite da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni (vedi anche art.5.6)

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Recesso in caso di sinistro (vedi anche art. 5.9)

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Foro competente, è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

2. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI BASE FURTO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da:

- .1 **furto** del contenuto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione con scasso o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti oppure per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- .2 **rapina** del contenuto avvenuta nei locali dell'abitazione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- .3 **furto o rapina** del contenuto, commessi con le modalità previste ai precedenti punti .1 e .2, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- .4 **danneggiamenti e atti vandalici** causati al contenuto dai ladri in occasione del reato (furto o rapina), consumato o tentato. La garanzia si estende, sino alla concorrenza di L.500.000 per sinistro, ai locali dell'abitazione e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura. Sono esclusi da questa garanzia i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato consumato o tentato.

2.2 Limiti di indennizzo

La Società, per i danni al contenuto, pagherà fino al:

- 50% della somma assicurata per quadri, tappeti, pellicce;
- 50% della somma assicurata per argenteria, raccolte e collezioni;
- 15% della somma assicurata per valori e preziosi con il limite di L.500.000 per denaro.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) agevolati dall'Assicurato, con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o legate allo stesso da vincoli di parentela;
 - dai domestici;
- b) verificatisi in occasione di incendio, esplosione e scoppio, contaminazione radioattiva, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazio-

- ni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se l'abitazione rimane per più di 45 giorni consecutivi disabitata;
 - d) indiretti, di mancato godimento od uso o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

2.4 Mezzi di protezione e di chiusura dei locali - limite di indennizzo per difformità

Condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie furto, ad eccezione della rapina, è che l'abitazione sia costruita in muratura ed ogni apertura verso l'esterno - situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi - sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) robuste inferriate, anche se di metallo diverse dal ferro, fissate nei muri o nei serramenti.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci:

- se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm;
- se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli oppure di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammesse luci di superficie inferiore a 300 cmq.

Se il furto è commesso con scasso di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto sopra previsto ma viene accertato che altri mezzi non erano conformi, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura dell'80%.

2.5 Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero viene ripartito tra Società ed Assicurato nella medesima proporzione.

3. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI BASE INCENDIO

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al contenuto da:

- 1) **incendio**;
 - 2) **esplosione e/o scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dell'abitazione. Sono esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali detti eventi si siano verificati per usura o difetto di materiale;
 - 3) **fulmine**;
 - 4) **caduta di aeromobili** e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate;
 - 5) **bang sonico** causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
 - 6) **fenomeni elettrici**, quali correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica) agli apparecchi elettrodomestici, audiovisivi, elettrici ed elettronici in genere, ai personal computer e agli impianti di allarme esistenti nell'abitazione. Sono esclusi i danni:
 - a lampade elettriche in genere, valvole termoioniche, tubi elettronici, fusibili, trasformatori elettrici, generatori di corrente;
 - dovuti ad inadeguata manutenzione, usura o manomissione.
 Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza di L.1.000.000 complessivamente per periodo di assicurazione .
L'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L.150.000;
 - 7) **eventi atmosferici** cioè uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non). I danni di bagnamento del contenuto sono compresi solo se causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopraindicati. Sono esclusi i danni causati da gelo, carico di neve, valanghe, cedimento o franamento del terreno, mareggiata, allagamento, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno o insufficiente deflusso dell'acqua piovana anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
L'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L.300.000.
- La Società indennizza altresì:
- 8) **i guasti** causati al contenuto per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - 9) **le spese** necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino al 10% dell'ammontare dell'indennizzo.

3.2 Limiti di indennizzo

La Società, per i danni al contenuto, pagherà fino al:

- 50% della somma assicurata per quadri, tappeti, pellicce;
- 50% della somma assicurata per raccolte e collezioni;
- 15% della somma assicurata per valori, preziosi e denaro.

3.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari;
- d) di smarrimento o di furto del contenuto avvenuti in occasione degli eventi per i quali sono prestate le garanzie;
- e) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti agli eventi indicati all'art. 3.1;
- f) indiretti, di mancato godimento od uso o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

3.4 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'edificio del quale fa parte l'abitazione deve:

- essere adibito ad abitazioni e/o uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
- avere almeno strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.

4. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE COMPLEMENTARI

Le sottoelencate garanzie complementari sono operanti solo se pattuite congiuntamente all'assicurazione delle garanzie di base.

FURTO

4.1 Rapina o scippo fuori dell'abitazione

di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e valori commessi in Italia sull'Assicurato o sul coniuge convivente.

La Società rimborsa anche le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

La garanzia non vale:

- per preziosi, denaro e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri;
- per motoveicoli, cicli e ciclomotori.

L'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L.100.000.

INCENDIO

4.2 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi (compresi locatari), cagionati da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabili a termini di polizza.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

La copertura, entro il massimale suddetto e fino alla concorrenza del 10% del medesimo, è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

- causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione, e al

relativo contenuto, presa in locazione per villeggiatura dall'Assicurato e/o dai suoi familiari.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 C.C.

RESPONSABILITÀ CIVILE

4.3 Oggetto dell'assicurazione

La Società, fino alla concorrenza del massimale pattuito, risponde delle somme che l'Assicurato o i familiari siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi esclusivamente in relazione alla:

- a) conduzione dei locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato;
- b) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di mancata chiusura di rubinetti o di guasti degli apparecchi medesimi.

Sono compresi i danni verificatisi in conseguenza di rottura di flessibili o tubi di collegamento dell'apparecchio domestico all'impianto di adduzione o scarico delle acque.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza di L. 5.000.000 per periodo di assicurazione.

L'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 150.000 per sinistro;

- c) intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
- d) caduta di antenne non centralizzate riceventi e/o trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o su traliccio, non superi l'altezza di 7 metri.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato o i familiari per la responsabilità civile derivante da fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione all'interno dell'abitazione o nelle aree alla stessa pertinenti quali scale di accesso, giardini e strade private condominiali.

4.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

4.5 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà dell'abitazione nonché dalla proprietà e/o conduzione delle strade private ed aree scoperte in genere adiacenti e pertinenti l'abitazione medesima, a qualsiasi uso destinate;
- b) da spargimento d'acqua, salvo quanto previsto all'art. 4.3 lettera b);
- c) dall'esercizio nell'abitazione di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali o connesse con affari, locazioni o noleggi;
- d) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore in genere;
- e) a cose e ad animali in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione o derivanti dalla proprietà ed uso di animali;
- f) da furto e quelli a cose altrui a seguito di incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) a persone o a cose da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- h) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- i) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e di esplosivi;
- l) da inadempimenti di natura contrattuale;
- m) dalla proprietà ed uso di armi anche al solo scopo di difesa;
- n) da interruzione o sospensione di attività di terzi.

4.6 Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

5. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

FURTO E INCENDIO

5.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) conservare le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
- b) se si tratta di reato farne denuncia, entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente per territorio e all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; negli altri casi fare denuncia alla sola Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni;
- c) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C.

5.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente tracce e residui del sinistro o ne facilita il progresso perde il diritto all'indennizzo.

5.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il

Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.4 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti in polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.5 Determinazione del danno

La determinazione del danno al Contenuto viene eseguita stimando il valore allo stato d'uso che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate,

fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.
Inoltre la Società indennizzerà per le raccolte e collezioni solo il valore dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

5.6 Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto all'art.1.2, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5.7 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto all'art.1914 C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti agli artt.2.3 lettera a), 3.3 lettera c).

5.9 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro Furto e Rapina la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini delle condizioni tutte di polizza.
Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, il rateo di premio da rimborsare ai sensi dell'art.1.7 sarà determinato tenendo conto delle sole somme assicurate rimaste in essere.

RESPONSABILITÀ CIVILE

5.10 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C.

5.11 Gestione della vertenza del danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in ragione del rispettivo interesse.
In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

CONDIZIONE SPECIALE SOCI ACI

Qualora l'Assicurato sia socio dell'ACI e l'associazione sia in essere, senza interruzione da data anteriore alla prima scadenza annuale della presente polizza, gli indennizzi dovuti per le garanzie Furto e Incendio vengono maggiorati del 10%; i massimali di garanzia per la Responsabilità Civile s'intendono aumentati del 10%.

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

Nel caso Lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fine di agevolare e rendere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:

- avvisare entro tre giorni l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o, se il danno è grave, direttamente la Sede della nostra Società come da lettera sotto riprodotta;
 - tenere a disposizione del perito designato dalla Società le tracce ed i residui del danno;
 - predisporre un elenco dei beni danneggiati indicandone il valore approssimativo.
- Qualora si tratti di un sinistro furto o rapina, in aggiunta a quanto precede, dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità di Polizia e fornire copia della medesima alla Società o al perito designato.

LETTERA TIPO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Spettabile Società li

SARA assicurazioni spa

Agenzia di

Via n.

C.A.P. Città

Oggetto: denuncia di sinistro su polizza **Casasì** n.

Vi informo che il (data del fatto) in (luogo: comune, provincia, località) è accaduto (descrivere in modo particolareggiato il fatto e la circostanza in cui si è verificato) implicando i seguenti danni (descrivere il o i danni subiti; nel caso in cui venga denunciato un sinistro di Responsabilità Civile, indicare anche il cognome, il nome, l'indirizzo e possibilmente il numero telefonico della persona danneggiata).

Per ogni informazione utile alla definizione della pratica vogliate indirizzare la corrispondenza, o telefonare, presso: (indirizzo e numero telefonico).

Con i migliori saluti

Mittente:
(Cognome e nome)

Via n.

C.A.P. Città

In fede
(firma)

.....

